

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

3/2017

 edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

**La Corte costituzionale
sull'attribuzione del cognome materno**

**Separazione e divorzio: revoca
e reclamo contro i provvedimenti
presidenziali**

**Finalità punitiva
del danno endofamiliare?**

DIREZIONE SCIENTIFICA
Piero Schlesinger

Famiglia
Michele Sesta
Enrico Al Mureden
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Mario Trimarchi

Procedimento
Ferruccio Tommaseo
Filippo Danovi

Successioni
Giovanni Bonilini

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO



DIRITTO DI FAMIGLIA FORMULARIO COMMENTATO PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

a cura di

M. G. CUBEDDU WIEDEMANN E P. CORDER

€ 150

Cod. 00 201551

Il Formulario commentato del diritto di famiglia fornisce un'ampia ed articolata **raccolta delle formule**, 269, di maggior uso nella pratica, corredate da **commenti dottrinali** e richiami di **giurisprudenza**.

La **casistica** è **ampia** e si articola nelle seguenti tematiche: il matrimonio, i rapporti personali e patrimoniali, gli istituti tipici della crisi della famiglia, la filiazione, l'affidamento e l'adozione, gli alimenti, il ricongiungimento familiare e la giurisdizione nell'ambito del diritto di famiglia. Le formule sono state redatte tenendo conto sia delle **norme processuali** che **sostanziali** di riferimento e ordinate seguendo gli articoli del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali che disciplinano la materia.

Vengono **approfonditi** anche il **regime fiscale della famiglia**, i **Regolamenti dell'Unione europea** e gli **istituti del diritto di famiglia comunitario e internazionale**.

L'Opera è **aggiornata** alle recenti normative in materia: d.l. n. 132/2014 in tema di **negoziazione assistita**; l. n. 55/2015 sul cd. **divorzio breve**; l. n. 76/2016 sulle **unioni civili e convivenze**.





SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

Costituzionale

Cognome materno	Corte Costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286 L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME TRA PARITÀ DEI GENITORI E IDENTITÀ PERSONALE DEL FIGLIO di <i>Enrico Al Mureden</i>	213 218
------------------------	--	--------------------------

Legittimità

Responsabilità genitoriale	Cassazione Civile, Sez. I, 21 novembre 2016, n. 23633 SULLA NATURA DECISORIA DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ABUSI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: UNA SVOLTA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE di <i>Romolo Donzelli</i>	225 227
Obbligo di mantenimento	Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952 I MOBILI "CONFINI" DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI di <i>Giorgia Anna Parini</i>	236 238
Comunione legale	Cassazione Civile, Sez. II, 10 febbraio 2016, n. 2642 COMUNIONE LEGALE, DICHIARAZIONE RICOGNITIVA DEL CONIUGE NON ACQUIRENTE E CONTENUTO DELLA CONFESSIONE di <i>Mauro Paladini</i>	244 245
Filiazione	Cassazione Civile, Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23973 EFFETTI DELL'AZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITÀ ED OBBLIGO DI MANTENIMENTO GRAVANTE SUL PRESUNTO GENITORE di <i>Filippo Farolfi</i>	251 253

Merito

Divorzio	Corte d'Appello di Torino 16 agosto 2016, n. 1458 MORTE DELLA PARTE PRIMA DEL GIUDICATO DI DIVORZIO: I RIMEDI PER IL CONIUGE SUPERSTITE di <i>Filippo Danovi</i>	259 260
Negoziato assistita	Tribunale di Torino, Sez. VII, 13 maggio 2016, decr. NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO: TUTELA DEI FIGLI MINORI E POTERI DEL PRESIDENTE di <i>Alessandro Trinchi</i>	267 268

Itinerari della giurisprudenza

LA REVOCA E IL RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO a cura di <i>Matteo Gozzi</i>	273
--	------------

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà ed Angelo Spirito</i>	279
---	------------

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	283
--------------------------------	------------

OPINIONI

Illecito endofamiliare

IL DANNO NELLE RELAZIONI FAMILIARI TRA RISARCIMENTO E FINALITÀ PUNITIVA
di *Michele Sesta*

289

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO

297

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilico, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittrich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Manes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicina Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469 del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 – telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI), entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 226,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 452,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00

MAGISTRATI e EDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Milanofiori Assago (MI) o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476799.

Cognome materno

Corte Costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286 - Pres. Grossi - Est. Amato

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72, comma 1, del R.D. n. 1238 del 1939 e art. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, atteso che siffatta preclusione pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della L.n. 87 del 1953 va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

La Corte (*omissis*).

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede "l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori".

2. Il giudizio *a quo* ha per oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Genova che ha respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dell'ufficiale dello stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.

La Corte d'appello di Genova osserva che, sebbene la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non sia prevista da alcuna specifica norma di legge, essa è desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000.

Il rimettente evidenzia che molti Stati europei si sono già adeguati al vincolo posto dalle fonti convenzionali e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132. Essa impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare tale discriminazione in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare "gli

stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome".

Vengono, inoltre, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché la risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul genere nella scelta del cognome (sentenze 16 febbraio 2005, UnalTekeli contro Turchia; 24 ottobre 1994, Stjerna contro Finlandia; 24 gennaio 1994, Burghartz contro Svizzera).

Viene, in particolare, richiamata la sentenza di questa Corte in cui si afferma che "l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna" (sentenza n. 61 del 2006). In quella occasione, osserva il rimettente, la Corte costituzionale ritenne che la questione esorbitasse dalle proprie prerogative, in quanto l'intervento invocato avrebbe comportato un'operazione manipolativa eccedente dai suoi poteri.

Il giudice *a quo* evidenzia, tuttavia, la necessità di una rivalutazione della medesima questione, alla luce degli argomenti sviluppati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 23934 del 22 settembre 2008, con la quale - ai sensi dell'art. 374, secondo comma, del codice di procedura civile - veniva disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini della remissione alle sezioni unite, per valutare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano l'attribuzione del cognome ai figli.

Il rimettente ritiene che la distonia rispetto ai principi sanciti dall'art. 29 Cost., già rilevata nella sentenza n. 61 del 2006, imponga - alla luce dei due eventi normativi consistenti, da un lato, nella modifica dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, nella ratifica del trattato di Lisbona - la riproposizione della questione relativa alla norma implicita che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al

figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Tale disciplina si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 2 Cost., per la violazione del diritto all'identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro proprio nel nome e che, nell'ambito del consesso sociale, identifica le origini di ogni persona. Da ciò discenderebbe il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, denunciata la violazione dell'art. 3 e dell'art. 29, secondo comma, Cost., sotto il profilo del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro. D'altra parte, ad avviso del rimettente, l'esigenza di tutela dell'unità familiare non sarebbe idonea a giustificare l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno.

Viene, infine, denunciata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., "come interpretato nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale (...), costituendo le norme di natura convenzionale già citate parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne".

3. Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti reclamanti nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo*.

3.1. In punto di fatto, esse evidenziano che il proprio figlio minore, nato in costanza di matrimonio, è titolare di doppia cittadinanza e tuttavia - per effetto del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di procedere all'iscrizione del minore con il cognome di entrambi i genitori - egli viene identificato diversamente nei due Stati dei quali è cittadino: in Italia con il solo cognome del padre ed in Brasile con il doppio cognome, paterno e materno.

Dopo avere illustrato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 61 del 2006, la difesa delle parti ricorrenti evidenzia che, nelle more del presente giudizio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di far iscrivere il figlio "legittimo" nei registri dello stato civile attribuendogli alla nascita il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale "dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane" (sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia).

Ad avviso delle parti reclamanti, tale decisione, vertente su un caso sostanzialmente identico a quello all'esame di questa Corte, rafforza gli argomenti a sostegno della fondatezza della questione.

3.2. Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 2 Cost., la difesa delle parti private richiama i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome come segno distintivo dell'identità personale,

anche in riferimento alla posizione del figlio adottivo (sentenze n. 268 del 2002; n. 120 del 2001; n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).

Pur riconoscendo che permangono delle differenze in materia di attribuzione del cognome tra la posizione del figlio di una coppia non unita in matrimonio o adottato e la posizione del figlio di una coppia coniugata, le parti ricorrenti ritengono che la rigidità della norma che impone in ogni caso l'attribuzione del cognome paterno sacrifichi il diritto all'identità del minore, che si vede negata la possibilità di aggiungere il cognome materno, qualora tale scelta sia espressione di un'esigenza connessa all'esercizio del diritto all'identità personale.

Ad avviso delle parti private, se il diritto al nome e, più in particolare, al cognome, costituisce la manifestazione esterna e "tangibile" del diritto all'identità personale, l'attribuzione automatica al figlio di una coppia coniugata del solo cognome paterno determina l'irrimediabile compromissione di tale diritto, precludendo al singolo individuo di essere identificato attraverso il cognome che meglio corrisponda alla propria identità personale.

3.3. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 29, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza e pari dignità dei genitori e dei coniugi, vengono richiamate le pronunce con le quali, sin dal 1960, la giurisprudenza costituzionale ha affermato l'illegittimità di norme che prevedevano un trattamento irragionevolmente differenziato dei coniugi (sentenze n. 33 del 1960; n. 126 e n. 127 del 1968; n. 147 del 1969; n. 128 del 1970; n. 87 del 1975; n. 477 del 1987; n. 254 del 2006; in tema di eguaglianza nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, vengono, inoltre, citate le sentenze n. 46 del 1966; n. 133 del 1970; n. 6 del 1980 e n. 116 del 1990).

3.4. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la difesa delle parti private richiama i principi affermati a livello internazionale, e recepiti dall'ordinamento italiano, sulla protezione dei diritti del fanciullo e sulla parità di genere. Vengono richiamati, in particolare, l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881); l'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176); l'art. 16, lettera g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW*), adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132.

Da tale quadro normativo emergerebbe la non conformità ai principi sopra richiamati della norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. Essa sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale.

La difesa delle parti reclamanti evidenzia, in particolare, che sebbene la CEDU non contenga alcun riferimento espresso al diritto al nome del singolo individuo, la Corte di Strasburgo, in molteplici pronunce, ne ha ricondotto la tutela entro l'ambito applicativo del diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 della CEDU. In queste decisioni la Corte europea - pronunciandosi su casi analoghi a quello successivamente deciso dalla citata sentenza nel caso Cusan e Fazzo - ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU, in combinato disposto con l'art. 14, in ragione della disparità di trattamento fondata sul genere.

3.5. Le parti private deducono, inoltre, che la pronuncia richiesta alla Corte non sarebbe tale da invadere la sfera di discrezionalità del legislatore, trattandosi, viceversa, di un intervento costituzionalmente imposto, limitato all'apposizione, alla norma impugnata, delle "rime obbligate". La Corte potrebbe, infatti, limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme invocate, nella parte in cui non consentono ai genitori di scegliere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli.

D'altra parte, non sarebbe ravvisabile alcun vuoto normativo derivante dall'invocato intervento caducatorio. Al riguardo, sono richiamate le pronunce che affermano che, a fronte di "un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o, meglio, la norma maggiormente pertinente alla fattispecie in discussione) omette di prevedere. (...) Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione" (sentenza n. 113 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 78 del 1992 e n. 59 del 1958).

4. L'Associazione Rete per la Parità ha depositato atto di intervento in cui ha chiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova.

In via preliminare, sono state illustrate le ragioni dell'ammissibilità dell'intervento, sebbene l'Associazione non rivesta la qualità di parte nel giudizio *a quo*.

Quanto al merito della questione, l'Associazione ha esposto e ribadito i medesimi argomenti svolti dalla difesa delle parti private a sostegno della rilevanza e della fondatezza della questione.

5. L'ordinanza di rimessione è stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha omissis di intervenire in giudizio.

Considerato in diritto

1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale della

norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede "l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori".

È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto all'identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

Viene, infine, ravvisata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome dei figli.

2. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento dell'associazione Rete per la Parità.

3. La questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. è fondata.

3.1. È denunciata l'illegittimità costituzionale della norma - desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 - che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori.

Va rilevato, preliminarmente, che tra le disposizioni individuate dal rimettente compare, altresì, l'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, il quale, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000. Dal tenore complessivo degli argomenti sviluppati nell'ordinanza di rinvio si evince, peraltro, che tale disposizione rientra nel fuoco delle censure del rimettente al solo fine di esplicitare la norma - da essa presupposta - che prevede l'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

L'esistenza della norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema, desumibili dalle disposizioni che implicitamente la presuppongono, è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nelle precedenti occasioni in cui ne è stata denunciata l'illegittimità (sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988). In queste pronunce, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di tale norma, in quanto presupposta dalle medesime disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dall'odierno rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000).

Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, ancora una volta, non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma, in base alla quale il cognome del padre si estende *ipso iure* al figlio. Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, sia precedente, sia successiva alle richiamate pronunce di questa Corte, laddove ha riconosciuto che - da tali pur eterogenee previsioni - si desume l'esistenza di una norma che, sebbene non prevista testualmente nell'ambito di alcuna disposizione, è ugualmente presente nel sistema e "certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo" (Cass., sez. I, 17 luglio 2004, n. 13298; v. anche Cass., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934).

Nel caso in esame, la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno è oggetto di censura per la sola parte in cui non consente ai genitori - i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita - di attribuire al figlio anche il cognome materno.

3.2. Così ricostruito l'oggetto della presente questione, va rilevato che già in precedenti occasioni questa Corte ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno, al momento della sua attribuzione al figlio, ma ha dichiarato inammissibili le relative questioni, ritenendole riservate alla discrezionalità del legislatore, nell'ambito di una rinnovata disciplina.

Tuttavia, già nell'ordinanza n. 176 del 1988, è stato espressamente riconosciuto che "sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro" (v. anche ordinanza n. 586 del 1988).

Diciotto anni dopo, con ancora maggiore fermezza, nella sentenza n. 61 del 2006, in considerazione dell'immutato quadro normativo, questa Corte ha espressamente rilevato l'incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome, infatti, è definito come il "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna".

3.3. A distanza di molti anni da queste pronunce, un "criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi", non è ancora stato introdotto.

Neppure il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello *status* di figlio, ha scalfito la norma oggi censurata.

Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome - con l'abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396 del 2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'art. 89, ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) - le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione "originaria" del cognome, effettuata al momento della nascita.

Va, d'altro canto, rilevata un'intensa attività preparatoria di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli. Allo stato, tuttavia, essi risultano ancora *in itinere*.

Nella famiglia fondata sul matrimonio rimane così tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.

3.4. La Corte ritiene che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

3.4.1. Quanto al primo profilo di illegittimità, va rilevato che la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 Cost., risulta avvalorata nell'attuale quadro ordinamentale.

Il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.

È proprio in tale prospettiva che questa Corte aveva, da tempo, riconosciuto il diritto al mantenimento dell'originario cognome del figlio, anche in caso di modificazioni del suo *status* derivanti da successivo riconoscimento o da adozione. Tale originario cognome si qualifica, infatti, come autonomo segno distintivo della sua identità personale (sentenza n. 297 del 1996), nonché "tratto essenziale della sua personalità" (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001).

Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale è culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale "elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona" (sentenza n. 278 del 2013).

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014, successiva all'ordinanza di rimessione in esame, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale "dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane". La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Viceversa, la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

3.4.2.- Quanto al concorrente profilo di illegittimità, che risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost. Come già osservato da questa Corte sin da epoca risalente, "è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo", poiché l'unità "si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità" (sentenza n. 133 del 1970).

La perdurante violazione del principio di uguaglianza "morale e giuridica" dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale *ratio* giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

4. Con la presente decisione, questa Corte è, peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui

non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

4.1. Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.

5. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, alla disposizione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., la quale contiene tuttora - con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza.

Anche tale disposizione va, pertanto, dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

5.1. Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

6. Va, infine, rilevato che, in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio

di Enrico Al Mureden

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che impone l'automatica attribuzione del cognome paterno e non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, conferma l'indifferibile esigenza di un intervento di riforma organica che regoli l'attribuzione del cognome secondo modalità che consentano di salvaguardare il principio di non discriminazione tra i generi e al tempo stesso di dare piena attuazione al diritto all'identità personale del figlio. In quest'ottica la regola dell'attribuzione automatica del doppio cognome appare quella maggiormente idonea a rappresentare l'appartenenza del figlio alle stirpi di entrambi i genitori garantendo la piena attuazione del diritto all'identità personale in un contesto normativo nel quale l'instabilità del legame di coppia ha condotto il legislatore a riorganizzare intorno al principio della bigenitorialità il concetto di unità familiare.

La disciplina del cognome al vaglio della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, a dieci anni di distanza dall'ultima pronuncia in materia di cognome della famiglia, dichiara la parziale illegittimità della norma secondo cui ai figli deve essere attribuito automaticamente il cognome paterno; una norma che, sebbene non sia esplicitamente formulata in alcuna specifica disposizione, è "immanente" nel sistema e desumibile da alcune disposizioni (artt. 237, 262 e 299 c.c., art. 72, comma 1, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che la presuppongono (1).

La rinnovata proposizione della questione di legittimità costituzionale della disciplina del cognome e la conseguente rinnovata valutazione di una regola che già dieci anni addietro era stata considerata alla stregua di un "retaggio" espressione di "una concezione patriarcale della famiglia" (2) appare giustificabile in ragione dei profondi mutamenti del quadro

normativo determinati dalla ratifica del Trattato di Lisbona e della lettura dell'art. 117, comma 1, Cost. inaugurata dalle sentenze della Corte costituzionale con le quali è stato chiarito che le norme sovranazionali di natura convenzionale assumono la valenza di "parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne" (3). In questa nuova prospettiva, quindi, occorre riconsiderare il dovere degli Stati contraenti di adottare tutte le misure adeguate al fine di eliminare ogni forma di discriminazione fondata sul genere che scaturisce dall'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881), dall'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo (adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176), dall'art. 16, lett. g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the*

(1) La regola secondo cui ai figli dev'essere attribuito necessariamente il solo cognome paterno è stata ricavata per implicito dal testo, oggi in parte abrogato, dell'art. 237 c.c. che tra gli elementi costitutivi del possesso di stato indicava l'utilizzo del cognome paterno, dall'art. 262, comma 1, c.c., che sancisce la preminenza del cognome paterno in caso di contemporaneo riconoscimento da parte di entrambi i genitori del figlio non matrimoniale, dall'art. 299, comma 3, c.c., che stabilisce una regola analoga in materia di adozione, infine dall'art. 34, n. 1, d.P.R. n. 396/2000, che vieta l'attribuzione al figlio dello "stesso nome del padre vivente". Sul cognome della famiglia Arceri, *sub art. 143 bis c.c.*, in *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, 475; Ead., *sub art. 156 bis c.c.*, *ivi*, 609; De Cicco, *Cognome della famiglia e uguaglianza tra coniugi*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da Zatti, I, 1, *Famiglia e matrimonio*, a cura di Ferrando-Fortino-Ruscello, II ed., Milano, 2011, 1016; Paradiso, *I rapporti personali tra coniugi*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, II ed., Milano, 2012, 158 ss.

(2) Quest'espressione si rinviene in Corte cost. 19 febbraio 2006, n. 61, in *Famiglia*, 2006, 931, con nota di Bugetti, *Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza* e in *Fam. pers. succ.*, 2006, 898, con nota di Gavazzi, *Sull'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi*.

(3) Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, con le quali è stato stabilito il principio secondo cui le norme di diritto interno devono essere interpretate alla luce di quelle della CEDU. Sul punto si vedano Luciani, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corr. giur.*, 2008, 201 ss.; Gambini, in Spitaleri (a cura di), *L'incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*, Milano, 2009, 207; Condorelli, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, 301 ss.; Montanari, *Giudici nazionali e Corte di Strasburgo: alcune riflessioni tra interpretazione conforme e margine di apprezzamento*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, 13 ss.